



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA

Sezione Civile

in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 2428/2022 promossa da:

Parte_1 rappresentata e difesa
dall'Avv. GIOVANNIELLO ALBERTO, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione

Attrice

contro

CP_1 (**già** *Controparte_2*), rappresentata e difesa dagli
Avv.ti DE FERRARI STEFANO, DE FERRARI GIULIA e SIGNANI PAOLO, che la rappresentano e
difendono, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

Avente ad oggetto: Annullamento lodo irrituale ex art. 808ter c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice ha concluso come segue:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

PRELIMINARMENTE

*Dichiarare l'impugnazione proposta da *Parte_1* pienamente ammissibile, rigettando l'eccezione di inammissibilità
sollevata da *CP_1* in relazione alla proposta impugnazione*

IN VIA PRINCIPALE

*Annullare integralmente, per i motivi di cui all'art. 808-ter c.p.c., nn. 4 e 5, e per le ragioni tutte ampiamente illustrate negli
atti difensivi di *Parte_1* il lodo arbitrale irrituale definitivo emesso in data 18 novembre 2022 dal Collegio
Arbitrale nominato ai sensi del contratto d'appalto del 23 giugno 2011 e dell'atto aggiuntivo del 31 maggio 2012, con ogni
conseguente statuizione di legge derivante dalla caducazione dell'intero assetto decisionale del lodo rispetto alle statuizioni
di credito, penali, interessi e spese in esso contenute a vantaggio di *CP_2* oggi *CP_1*.*

IN VIA SUBORDINATA

*Nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di procedere all'annullamento integrale del lodo, annullare parzialmente il lodo
arbitrale irrituale del 18 novembre 2022 limitatamente ai seguenti capi:*

*- la dichiarazione di inadempimento di *Parte_1* alle obbligazioni contrattuali di cui ai contratti d'appalto del 23
giugno 2011 e del 31 maggio 2012;*

- la dichiarazione di legittimità della sospensione dei pagamenti da parte di **Controparte_3**
- il riconoscimento delle penali contrattuali per ritardo nell'esecuzione delle opere, nella misura rispettivamente di € 81.092,50 per il primo contratto e di € 48.028,65 per il secondo contratto, per un totale di € 129.121,15, stante il travisamento dei presupposti fattuali e amministrativi (comunicazioni di inizio e fine lavori per i lotti A8, A14, A21 e A22) che ha determinato un errore di fatto essenziale nella formazione del convincimento del Collegio;
- gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. riconosciuti in favore di **CP_1** (già **Controparte_2** sul proprio credito con decorrenza dall'08 febbraio 2016;
- la ripartizione delle spese arbitrali come disposta nel lodo.

Per l'effetto, e quale conseguenza dell'annullamento parziale:

- Espungere ogni statuizione relativa agli interessi riconosciuti a favore di **CP_1** (già **Controparte_2** sul proprio credito, ivi compresi gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. decorrenti dall'08 febbraio 2016, quale conseguenza diretta dell'annullamento dei presupposti creditizi su cui detti interessi si fondano;
- Riconoscere e dichiarare il diritto di **Parte_1** agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sull'intero credito accertato in suo favore — pari ad € 156.222,88 oltre IVA al 4% ovvero nella misura di euro 91.147,48 oltre IVA al 4 % — con decorrenza dalla scadenza dei singoli stati avanzamento lavori (SAL) non pagati o, in via subordinata, dalla data della domanda arbitrale (08 febbraio 2016);
- Rideterminare conseguentemente il saldo attivo netto spettante a **Parte_1** all'esito della compensazione delle poste, tenuto conto dell'eliminazione delle penali illegittimamente applicate e del ricalcolo degli interessi come sopra richiesto.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi in cui non si ritenga di annullare né totalmente né parzialmente i capi principali del lodo relativi all'inadempimento e alle penali, riformare comunque il lodo nei seguenti profili accessori:

- Decorrenza degli interessi riconosciuti sul credito di **Parte_1** in luogo della decorrenza dall'08 febbraio 2016 (data della domanda arbitrale) stabilita dal Collegio, disporre la decorrenza dalla scadenza dei singoli SAL non onorati, in applicazione dell'art. 12 del contratto d'appalto e del D.Lgs. 231/2002, per l'effettiva e corretta natura delle obbligazioni pecuniarie in questione;
- Annullamento e/o riforma della statuizione che ha riconosciuto interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sul credito di [...] **Controparte_3** con la medesima decorrenza, stante la non omogeneità delle poste creditizie e l'erroneità del trattamento parificato riservato dal Collegio a crediti di natura radicalmente diversa.

IN OGNI CASO — Sulle spese e sulla soccombenza

Annulare e/o riformare la statuizione del lodo arbitrale irrituale del 18 novembre 2022 nella parte relativa alla ripartizione delle spese arbitrali, che aveva illegittimamente posto a carico di **Parte_1** (i) la metà dei compensi del Collegio Arbitrale; (ii) la metà delle spese di CTU; (iii) le spese di difesa di **Controparte_2** nella misura di € 10.842,22 oltre accessori; disponendo per l'effetto il ribaltamento integrale della soccombenza.

Consequentemente e in ogni caso:

Condannare **CP_1** (già **Controparte_2**, C.F. **P.IVA_1**), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero sia:

delle spese della fase arbitrale (compensi del Collegio, onorari CTU, spese di cancelleria arbitrale e spese di difesa di **Parte_1** per il giudizio arbitrale);

delle spese del presente giudizio di impugnazione avanti al Tribunale di La Spezia (R.G. 2428/2022),

il tutto con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Si dichiara ANTISTATARIA la presente difesa ai sensi dell'art. 93 c.p.c., con conseguente distrazione delle spese liquidate in favore dell'Avv. Alberto Giovanniello, che ne fa espressa richiesta”.

Parte convenuta ha concluso come segue:

Voglia l'Ill.mo Tribunale:

respingere le domande tutte presentate da **Parte_1** in quanto inammissibili ed infondate sia in fatto che in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA, CNAP E Spese generali 15% da distrarsi a favore degli avvocati Stefano e Giulia De Ferrari e Paolo Signani antistatari.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte, la società GE.

Parte_2

[...] (breviter, Pt_3) conveniva in giudizio la Controparte_2 ,
premettendo in fatto:

- Che in data 23.6.2011 era stato intervenuto tra le parti un contratto di appalto, con cui [...] CP_2 aveva commissionato a Pt_3 la *“realizzazione di tutte le opere e provviste occorrenti per la costruzione di tre fabbricati definiti A8, A 14 ed a A 21 per complessivi 16 alloggi da realizzarsi su terreni di proprietà della donna CP_2 in comune di Nepi nonché la sistemazione esterni pertinenze anni relative ai due lotti di terreno distinti in catasto al foglio 15 part. 954, 963 e 973.”* (d’ora in avanti anche ‘contratto del 2011’);
- In data 31.5.2012 era stato poi sottoscritta un’integrazione al contratto, per la realizzazione di ulteriori porzioni immobiliari denominati A22 (d’ora in avanti anche ‘contratto del 2012’);
- All’art. 25 del contratto di appalto del 2011, le parti avevano espressamente stabilito che qualunque controversia nascente dall’esecuzione del contratto sarebbe stata devoluta ad un Collegio composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e uno in accordo tra i due arbitri o- in mancanza- dal Presidente dell’intestato Tribunale;
- Pretendendo di applicare tale clausola, la committente aveva notificato atto di accesso ad arbitrato in data 10-15.7.2015 al fine di far accertare l’inadempimento dell’appaltatrice e ottenere il risarcimento dei danni conseguenti. A sua volta, Pt_1 aveva formulato al Collegio quesiti finalizzati ad accertare l’esistenza di un proprio credito per ingiustificato arricchimento dell’appaltatrice;
- Con lodo notificato ai difensori in data 7-10.10.2016, il Collegio arbitrale aveva:
 1. Dichiarato la propria incompetenza a decidere delle questioni riguardanti un terzo (ulteriore) contratto di appalto, intervenuto tra le parti il 21.6.2016;
 2. Dichiarato la propria incompetenza a decidere sulle domande svolte ai sensi dell’art. 2041 c.c.;
 3. Dichiarato la propria competenza a decidere esclusivamente sulle domande riferibili al contratto di appalto sottoscritto il 23.6.2011 e successiva integrazione del 31.5.2012.
- Con successivo lodo irrituale emesso in data 18.11.2022, il Collegio arbitrale aveva deciso nel merito della controversia, pronunciando nei seguenti termini:
 1. Dichiarò che ^{Part} CP_4 si è resa inadempiente alle obbligazioni nascenti dai contratti di appalto oggetto del presente procedimento arbitrale;
 2. Dichiarò legittima, stante l’inadempimento di Pt_1 la sospensione dei pagamenti da parte di CP_2
 3. Quantificò il credito spettante a Pt_1 in complessivi € 156.222,88 oltre IVA al 4% ed oltre interessi di cui all’art.1284 IV comma c.c. a decorre dalla data della domanda quivi proposta, ossia dal 08/02/2016 al deposito del lodo;
 4. Quantificò il credito di CP_2 in complessivi € 231.673,00, comprensivi di IVA oltre, dalla data della domanda quivi proposta, ossia dal 08/02/2016, gli interessi ex art.1284 IV comma c.c. al deposito del lodo;

5. Dichiarare la compensazione delle rispettive poste di credito fino concorrenza, e *Pt_1* tenuta a pagare a *CP_2* l'eccedenza;
6. Pone i compensi di CTU Arch. *Per_1* come preventivati ed accettati dalle parti pari ad € 5.000,00 (oltre accessori di legge se dovuti), a carico delle parti stesse in misura uguale ma in solido verso il CTU;
7. Compensa tra le parti in misura di 1/2 i compensi del Collegio Arbitrale e pone a carico di *Pt_1* la restante metà di detti compensi, che determina, ex art.10 1o comma DM 55/2011, in complessivi € 34.000,00 oltre accessori (escluso il 15% per spese generali) al lordo degli acconti ricevuti, di cui € 11.000,00 oltre accessori per gli arbitri avv. Corradino e avv. Romei ed € 12.000,00 a favore del Presidente avv. Barbanente in ragione dei costi di segreteria,
8. Pone altresì a carico di *Part* Co. P. nella stessa misura di 1/2, le spese di difesa di *CP_2* [...] che liquida, in detta misura di 1/2, in assenza di nota spese, in base ai valori medi di cui alla tabella 2 (con aumento del 30% per la fase istruttoria e di trattazione) ed ai sensi dell'art.10 comma 2 dm citato, in complessivi € 10.842,22 (di cui € 1.687,5 per fase di studio, € 1.135,00 per fase introduttiva, € 5.106,22 per fase istruttoria e di trattazione ed € 2.935,00 per fase decisionale), oltre 15% contributo spese generali, cpa ed Iva.

Adito l'intestato Tribunale, *Pt_1* chiedeva dichiararsi la nullità/annullarsi il lodo arbitrale in quanto ritenuto illegittimo per i seguenti motivi:

- a) Gli arbitri avrebbero ecceduto i limiti dell'incarico ricevuto, pronunciandosi anche su conclusioni che esorbitavano i limiti del mandato loro conferito dalle parti;
- b) Gli arbitri non si sarebbero attenuti alle regole imposte come condizioni di validità del lodo;
- c) Gli arbitri non avrebbero rispettato il principio del contraddittorio;
- d) La decisione assunta sarebbe viziata da un'erronea ricostruzione in fatto della vicenda sottoposta al loro esame.

Più nello specifico, l'attrice articolava le proprie doglianze in tre motivi:

- 1) Eccesso dei limiti dell'incarico ricevuto ovvero pronuncia su conclusioni che esulano dal mandato conferito agli arbitri;
- 2) Errata percezione dei presupposti di fatto della vicenda. Alterata o falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all'esame del Collegio.
- 3) Erroneità della pronuncia in tema di soccombenza legale.

Sulla base di tali premesse, l'attrice concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di annullare il lodo impugnato.

Costituitasi in giudizio, *Controparte_2* eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria, che si sarebbe sostanziata in un tentativo di richiedere al Tribunale una rilettura del materiale probatorio già valutato dagli Arbitri e in un nuovo giudizio di merito, anziché essere fondato sui motivi tipizzati dall'art. 808ter c.p.c., in ogni caso contestando le censure avversarie anche nel merito, difendendo la legittimità dell'operato e della decisione degli arbitri.

La causa veniva istruita documentalmente e subiva diversi rinvii a seguito dell'assenza del magistrato assegnatario, per giungere all'udienza di discussione e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. in data odierna.

Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità delle note conclusive depositate dall'attrice in data 7.4.2026¹ e dunque oltre il termine concesso dal GI con decreto del 3.2.2026.

L'inammissibilità, in disparte la natura non perentoria del termine concesso dal GI, deve essere ricollegata all'assoluta novità delle questioni trattate: la richiesta e l'emissione del decreto ingiuntivo fondato sul lodo oggi impugnato non assumono rilevanza nel presente giudizio, essendo stato utilizzato come prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. dalla parte che ne aveva diritto, al di là delle argomentazioni spese dalla difesa dell'attrice in punto deontologico sulla condotta tenuta da controparte.

A ciò si aggiunga che le note scritte contengono sia riferimenti a documenti prodotti solo nel corso del presente giudizio e mai sottoposti al Collegio, sia a censure nuove e mai contestate in precedenza al lodo impugnato (conclusioni rassegnate *in via subordinata* e *ulteriormente subordinata*).

Ne consegue l'inammissibilità di tutte le difese, eccezioni e domande nuove.

Ferme tali precisazioni, la domanda svolta da Pt_1 non può essere accolta, dovendo essere dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata l'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale emesso in data 18.11.2022 dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Carmo Emanuele Barbanente (Presidente-Arbitro), Andrea Corradino (Arbitro) e Antonio Romei (Arbitro).

In diritto occorre premettere quanto segue, tenuto conto della pacifica e incontestata natura irrituale dell'arbitrato scelto dalle parti, secondo la clausola compromissoria inserita all'interno del contratto di appalto sottoscritto nel 2011 e successiva integrazione del 2012² e che in alcun modo risulta, né nella forma, né nella sostanza, definibile quale lodo rituale: gli arbitri si sono limitati a dichiarare quali sono stati gli esiti della complessa istruttoria svolta nel procedimento, confermando i quesiti posti dalle parti e riconoscendo l'inadempimento dell'appaltatrice e determinando i rispettivi rapporti dare- avere.

Come noto, il lodo arbitrale "irrituale", in quanto risultante dalla libera determinazione delle parti nell'esercizio dell'autonomia privata con effetti giuridici riconducibili alla sfera negoziale, può essere sottoposto al sindacato del giudice ordinario soltanto per i motivi espressamente tipizzati dall'art. 808ter c.p.c. o per i vizi che abbiano alterato la libera formazione del consenso contrattuale.

Viceversa, le doglianze che si basano su errori giuridici, su valutazioni delle risultanze probatorie o sull'idoneità della pronuncia a comporre la controversia, devono ritenersi inammissibili (cfr. Cass. n. 15665/2019 *ex multis*).

Per giurisprudenza granitica, il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso: in particolare, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o

¹ Il deposito risulta essere stato effettuato il 7.4.2026 alle ore 18:04.

² L'art. 25 prevede che "qualsiasi contestazione e controversia che dovesse sorgere tra le parti contraenti in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà devoluta, in quanto per legge possibile, ad un Collegio composto da tre arbitri [...] Il Collegio arbitrale deciderà secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 808ter c.p.c.

viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia³.

Nel caso di specie, anche a fronte delle specifiche contestazioni sul punto da parte della convenuta, diventa decisivo valutare *se* i motivi di impugnazione che sorreggono la domanda di Pt_3 siano da ricondurre o meno, ai fini della stessa ammissibilità, a tali censure.

Sul primo motivo di impugnazione.

L'attrice lamenta un *ECCESSO DEI LIMITI DELL'INCARICO RICEVUTO OVVERO PRONUNZIA SU CONCLUSIONI CHE ESULANO DAL MANDATO CONFERITO AGLI ARBITRI*: *In buona sostanza il Collegio, pur avendo ricevuto il mandato per la stesura di un lodo irrituale ha nella realtà abusato del proprio mandato producendo un provvedimento che decide meramente in punto di (presunti) diritti la controversia allo stesso devoluta accordando solo ad uno di essi il favore della decisione* (Cit.).

*Il gravato lodo si palesa pertanto affetto da palese illegittimità in quanto eludendo il mandato ai medesimi conferito e la tipologia di arbitrato scelta dai contendenti ha emesso un provvedimento pregno di valutazioni giuridiche di cui la tipologia processuale impediva il gravame omettendo completamente la composizione bonaria della fattispecie giuridica sottoposta alla sua attenzione*⁴.

Ebbene, in primo luogo, la difesa di parte attrice insiste a più riprese nell'argomentare che la decisione del Collegio arbitrale sarebbe stata esclusivamente favorevole alle ragioni di controparte, giungendo ad applicare principi di diritto anziché fare ricorso a quelli equitativi.

Dalla lettura del lodo impugnato e dalla documentazione versata in atti emerge come il Collegio arbitrale si sia invece trovato a decidere sulla controversia sottoposta dalle parti con estrema difficoltà a causa di carenze assertive e probatorie rilevanti da parte di entrambi i compromittenti: è lo stesso Collegio ad affermare che *“entrambe le parti... hanno tralasciato di predisporre chiari elementi di prova a sostegno delle loro domande, confidando su una ritenuta intrinseca verità delle loro, spesso*

³ cfr. *ex multis* in motivazione Cass. n. 2988/2009; Cass. n. 22374/2006, 18577/2004, 16049/2004, 13114/2004, 932/2004, 3614/2004, 7654/2003, 11678/2001, 2741/1998, 2802/1995, 579/1993, 12725/1992.

⁴ Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non deriva dal fatto che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, con il primo, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale.

Diversamente, nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare al Collegio arbitrale la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Ne consegue che ha natura di arbitrato irrituale quello previsto da una clausola compromissoria che enunci l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo, al pari del negozio tra le parti concluso e, quindi, come espressione della propria personale volontà, restando, di contro, irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione, anche se firmata solo dalla maggioranza degli arbitri, dato che pure l'arbitrato libero ammette tale modalità, in difetto di una contraria volontà delle parti, e sia la previsione di una decisione secondo diritto, pur senza il rispetto delle forme del codice di rito, ma fermo l'inderogabile principio del contraddittorio, attesa la sua compatibilità con l'arbitrato libero, in ragione dello stretto collegamento esistente tra il principio di cui all'art. 101 c.p.c. e gli artt. 2, 3 e 24 Cost. ed in consonanza con l'art. 6 CEDU (Cass. 7574/2011; Cass. n. 24558/2015).

generiche, deduzioni... il che non ha reso e non rende agevole il compito del Collegio, di assolvere al mandato conferitogli dalle parti [...] di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva della vicenda” (pag. 14 lodo, nonché pag. 19 riguardo alle importanti carenze documentali anche in relazione alla contabilità di cantiere e alle conseguenti difficoltà incontrate dal CTU nel rispondere ai quesiti e verificare lo stato dei luoghi, mutati a distanza di cinque anni dall’interruzione dei lavori e pag. 27 ss. sugli esiti dell’istruttoria e la definizione dei rapporti dare- avere).

Né risulta che l’esito della controversia sia stato favorevole esclusivamente alle ragioni della committente: il Collegio ha esaminato i contratti di appalto e ha preso in considerazione l’esito delle prove testimoniali e della relazione peritale, giungendo a ritenere fondato il contestato inadempimento dell’appaltatrice rispetto al ritardo e alla successiva interruzione nell’esecuzione dei lavori da parte di **Pt_1** non ritenendo tale inadempimento giustificato dall’allegato ritardo nei pagamenti da parte dell’appaltatrice.

Ritardi che la CTU ha escluso, verificando i singoli pagamenti per ciascun SAL, da parte di [...] **CP_2**

Sulla base di tali premesse, il Collegio è giunto a ritenere integrati anche gli estremi per l’applicazione della penale contrattuale, comminata nella sua interezza per il contratto del 2012 e ridotta in favore dell’odierna attrice per il contratto del 2011, facendo applicazione proprio di criteri equitativi e rigettando non solo le istanze di **Pt_1** ma anche le ulteriori domande risarcitorie devolute agli arbitri da **CP_2** proprio in ragione delle gravi carenze documentali a supporto di tali domande (cfr. pag. 17 e 31- 34 del lodo).

Penale, peraltro, già determinata dal CTU e già richiesta nelle precedenti memorie da **CP_2** [...]

Il ricorso all’equità è intervenuto in tutti quei casi in cui le carenze assertive e documentali avrebbero impedito - in un ordinario giudizio di cognizione e sulla base dell’applicazione rigida di principi di diritto- di ritenere raggiunta la prova⁵.

Non è quindi in alcun modo condivisibile la tesi sostenuta dall’attrice, che parrebbe sostenere l’ingiustizia della decisione assunta dal Collegio arbitrale solo in quanto a lei sfavorevole: la difesa della **Pt_1** sostiene che *“dalla lettura complessiva dell’emesso lodo emerge infatti che il Presidente del Collegio e l’arbitro di controparte abbiano assunto una decisione che non possiede alcun connotato transattivo o di componimento bonario... il Collegio ha letteralmente costruito una veste che creasse delle poste economiche favorevoli alla committente in modo da compensare con esse le legittime pretese economiche dell’appaltatrice, vanificandone il contenuto”* (cfr. pag. 4 atto di citazione).

Eventuali dubbi sull’imparzialità degli arbitri di nomina esterna, avrebbero dovuto semmai costituire oggetto di altre iniziative e non della presente impugnativa del lodo.

Ferme tali premesse e, in generale, il procedimento all’esito del quale la pronuncia è stata adottata- come di seguito si avrà modo di approfondire- si è certamente svolto nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e all’esito di un’ampia istruttoria⁶, con esaurienti motivazioni poste a

⁵ Si vedano, sia in favore dell’attrice, che della convenuta, le argomentazioni spese dal Collegio a pag. 32 del lodo.

⁶ Si veda anche pagg. da 3 a 14 del lodo impugnato, sullo svolgimento del procedimento.

fondamento della decisione arbitrale, resa- come già accennato- oltremodo difficile dalle lacune documentali del peculiare caso sottoposto al Collegio.

Il primo motivo di impugnazione, dunque, riconducibile a quanto previsto dall'art. 808ter co. 2 n. 1 c.p.c. che ammette l'impugnazione del lodo arbitrale *“se gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitavano dai suoi limiti”*, non merita accoglimento.

Tanto, sia in ragione delle circostanze evidenziate, quanto per il fatto che dagli atti della procedura arbitrale non emerge in alcun modo che Pt_1 abbia mai sollevato contestazioni al *modus operandi* degli arbitri e al dedotto operare al di fuori del perimetro della clausola compromissoria e – al contrario- il tenore degli atti ivi depositati è nel senso di richiamare costantemente precedenti in diritto e giurisprudenziali a sostegno delle proprie posizioni.

Ne consegue l'inammissibilità del motivo di impugnazione, in quanto per costante giurisprudenza di legittimità, a cui l'intestato Tribunale intende dare continuità, *è inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora le questioni medesime, di merito, risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza ex art. 817 c.p.c., nel corso del giudizio arbitrale* (Cass. n. 2184/2000; Cass. n.2524/2005; Cass. n. 4478/2003; SS. UU. Cass. n. 9289/2002).

In tale contesto è stato affermato che *“la clausola comportava l'attribuzione di un potere sicuramente incompatibile con l'esercizio di una giurisdizione alternativa di stretto diritto identica a quella dell'autorità giudiziaria ordinaria, configurando al contrario un arbitrato contrattuale mediante il quale gli arbitri, escludendo qualsiasi ritualità giuridica, e tendendo a una composizione convenzionale e perciò amichevole e transattiva, fungono da tramite autorizzato dalle parti a stipulare un atto che di per sé non decide in senso tecnico, ma compone in senso contrattuale*.

La prospettazione dell'attrice configura una ipotesi di eccesso di potere degli arbitri per avere questi pronunciato al di fuori dei limiti della clausola compromissoria⁷, riconducibile alla previsione di cui all'art.808ter co. 2 n. 1 c.p.c. soggetta, nella sua deducibilità, alla preclusione posta dall'art. 817 c.p.c. della quale sono presenti gli estremi nella fattispecie in esame, essendo incontroverso tra le parti, che la ritualità dell'arbitrato non era stata in alcun modo revocata in discussione nel contesto del procedimento arbitrale.

Tanto, in disparte le argomentazioni spese dalla difesa di parte convenuta e che si condividono *in parte qua*: l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art. 829 co. 2 c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità (ovvero *pro borio et aequo*), sussiste *anche* qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, certamente, per questo motivo trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto (cfr. Cass. n. 23544/2013 citata; conf. Cass. n. 16553/2020).

Non può quindi condividersi la giurisprudenza citata dalla difesa di parte attrice in replica alla contestata decadenza: nei casi ivi affrontati, il motivo di impugnazione era stato ammesso in quanto

⁷ È pur vero, infatti, che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato trova applicazione, al di fuori del giudizio ordinario, anche all'arbitrato irrituale, nell'ambito del quale la relativa violazione può essere fatta valere con i rimedi esperibili contro l'eccesso dai limiti del mandato, ravvisabile ogniqualvolta gli arbitri non si siano attenuti all'incarico ricevuto, ma abbiano pronunciato al di fuori di quanto espressamente o implicitamente loro devoluto (Cass. n.14986/2021; Cass. n. 6830/2014).

emergente solo dal lodo impugnato. Diversamente, nel caso di specie, è la stessa attrice a dolersi del fatto che gli arbitri abbiano fatto ricorso anche ad un'istruttoria complessa, articolata non solo in prove orali, ma anche nell'espletamento di una CTU di cui lamenta le lungaggini.

In tale contesto non merita di essere condiviso l'ulteriore motivo di impugnazione allegato in atto di citazione: secondo parte attrice, l'aver adottato un lodo al di fuori dei limiti del mandato ricevuto, fondato su decisioni in diritto anziché secondo equità, avrebbe leso apertamente anche **il diritto al contraddittorio**, stante l'impossibilità di gravarne il contenuto al di fuori dei casi di impugnazione previsti e tipizzati all'art. 808^{ter} c.p.c.

Ebbene, il principio del contraddittorio, con riferimento all'arbitrato irrituale, va inteso e seguito in relazione al contenuto della pronuncia arbitrale voluta dai compromittenti.

Ne consegue che esso non si articola necessariamente in forme rigorose ed in fasi progressive regolate dall'arbitro mediante la previa assegnazione di termini, nemmeno per quanto attiene al potere delle parti di presentare documenti e memorie e di esporre repliche, essendo sufficiente che l'attività assertiva e deduttiva di queste ultime si sia potuta esplicare, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dall'arbitro per la sua pronuncia.

E, d'altro canto, la violazione del principio del contraddittorio non rileva come vizio del procedimento, ma come violazione del contratto di mandato, e può rilevare esclusivamente ai fini dell'impugnazione ex 1429 c.c., ossia come errore degli arbitri che abbia inficiato la volontà contrattuale dai medesimi espressa. Ne consegue che la parte che impugna il lodo deve dimostrare in concreto l'errore nell'apprezzamento della realtà nel quale gli arbitri sarebbero incorsi, mentre il solo fatto di non essere stata ascoltata, di non aver ricevuto copia della memoria prodotta dalla controparte o di non aver potuto produrre a sua volta una replica non implica di per sé un vizio della volontà degli arbitri⁸.

Nel caso di specie, invece, ciò che essenzialmente parte attrice lamenta è l'impossibilità di impugnare il lodo irrituale, in quanto emesso dagli arbitri al di là dei limiti del mandato ricevuto, che avrebbero deciso secondo diritto anziché secondo equità, sotto il rigido schema dei motivi di impugnazione tipizzati dalla legge, con conseguente rigetto per le ragioni già indicate.

Sul secondo motivo di impugnazione.

Errata percezione dei presupposti di fatto della vicenda. Alterata o falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all'esame del Collegio.

L'attrice lamenta che la decisione assunta sarebbe viziata da un'erronea ricostruzione in fatto della vicenda sottoposta all'esame del Collegio arbitrale.

Anche tale censura non merita accoglimento, in quanto l'errore deducibile in sede d'impugnazione del lodo arbitrale irrituale deve consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri.

Tale errore deve essere essenziale e riconoscibile, in quanto- configurandosi il lodo arbitrale irrituale come una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti- l'errore deducibile non è altro se non quello che giustifica l'annullamento degli atti negoziali, dovendo consistere in una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la formazione della volontà degli arbitri, per non avere

⁸ Si veda in tal senso Cass. n. 1097/2016; Cass. n. 19281/2021; Cass. n. 33900/2022.

gli stessi preso visione degli elementi di fatto della controversia o per averne supposti altri inesistenti, o ancora per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa) (c.d. errore di fatto).

Non possono invece essere impugnati gli errori che abbiano inciso sulla formazione del convincimento degli arbitri attraverso l'interpretazione e valutazione degli elementi acquisiti (c.d. errori di giudizio)⁹.

Applicando i principi in diritto al caso di specie, si osserva come parte attrice abbia contestato i seguenti errori in fatto, di cui sarebbe frutto la decisione impugnata (cit.):

- a) E' errata in quanto per riconoscere l'insorgenza di una penale per ritardata esecuzione delle lavorazioni il committente deve innanzitutto essere in possesso di un verbale di inizio delle lavorazioni ed in assenza dello stesso alcuna penale può essere pretesa.
- b) E' errata in quanto il contratto non reca una chiara data di termine delle lavorazioni in alcuno dei due contratti.
- c) E' errato non tenere conto del cronoprogramma che formalizza al settembre 2011 l'inizio delle lavorazioni.
- d) E' errato ritenere che l'assenza di documentazione di cantiere comprovante il giornaliero svolgimento delle lavorazioni e l'assenza della Direzione lavori possa costituire elemento penalizzante per l'impresa appaltatrice.
- e) E' errata riconoscere la penale oltre il termine della risoluzione contrattuale dell'accordo.
- f) E' errato riconoscere la legittimità di applicazione della penale in caso di varianti imposte dal committente nella esecuzione delle lavorazioni. (Cassazione civile sez. II, 06/10/2011, n.20484)
- g) E' errato il cumulo tra la penale stabilita per il ritardo e l'interesse per danno da inadempimento. La penale costituisce infatti notoriamente un debito di valuta. In difetto di prova ex art. 1224 2° comma c.c. del maggior danno sofferto al debito di valuta risultano applicabili solo gli interessi legali e non quelli moratori.
- h) E' infine errato attribuire il riconoscimento dell'interesse moratorio verso somme oggetto di compensazione. Se la compensazione viene operata tra credito e debito, non può invocarsi legittimamente il ritardo del pagamento e l'applicazione dell'interesse essendo detta somma stata oggetto di compensazione e per questo non potendo produrre interessi.

Si osserva tuttavia come:

- a) Diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, il Collegio ha dato atto che- in relazione al contratto del 2012- dalle dichiarazioni testimoniali era emerso (ed era anche ragionevole ritenere provato) che *Pt_1* avesse già la disponibilità dell'area su cui realizzare il fabbricato A/22, facendo inoltre riferimento all'art. 4 lett. c) del contratto integrativo ad escludere un obbligo in tal senso in capo alla committente, in quanto prevedeva che *“l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro dieci giorni dalla firma del presente atto e deve terminare entro 365 giorni solari consecutivi. In caso di ritardo sarà applicata la penale prevista in contratto”*. In relazione al 'contratto principale' (del 2011), invece, il Collegio ha fatto riferimento al doc. 2 di *Controparte_2* contenente il verbale di consegna del cantiere al 13.7.2011. Non può quindi discutersi di errore di fatto: il Collegio non ha riconosciuto il diritto alla penale presupponendo l'esistenza di un verbale di consegna del cantiere/ travisato i fatti in alcun modo.

⁹ cfr. Cass. n.15665/2019; Cass. n. 18577/2004; Cass. n. 11678/2001.

Censurare l'operato degli arbitri, nella misura in cui si contesta l'insufficienza del materiale probatorio offerto dalle parti per ritenere provati i fatti fondanti le rispettive domande, equivale a richiedere all'intestato Tribunale una rivalutazione del materiale probatorio, in quanto tale inammissibile.

- b) Anche tale censura è scongiurata da specifiche clausole contrattuali, considerate dal Collegio (si vedano artt. 15 e 4 lett. c) già citato).
- c) L'attrice censura ancora una volta la decisione degli Arbitri nella misura in cui non avrebbe tenuto conto del cronoprogramma che formalizzava al settembre 2011 l'inizio delle lavorazioni, ma – come già precisato al punto che precede – il tenore letterale dei contratti era inequivoco.
- d) Anche tale censura impone l'applicazione dei principi in diritto sull'onere probatorio in caso di domanda di adempimento (cfr. SS. UU. Cass. n.13533/2001) e il Collegio ne ha dato atto al fine di precisare che l'art. 18 poneva l'onere di tenuta della contabilità in capo all'appaltatrice.
- e) Anche tale censura riguarda un errore non già riguardante un fatto, ma l'applicazione di norme di diritto, su cui peraltro il Collegio ha motivato: la penale è stata riconosciuta nell'ammontare massimo (e poi, come detto, ridotta equitativamente) in ragione dell'interruzione dei lavori da parte dell'appaltatrice, che secondo gli arbitri non sarebbe stata in alcun modo giustificata dal dedotto e non provato inadempimento (escluso anche dalla CTU) della committente nei pagamenti di volta in volta richiesti.
- f) Diversamente da quanto affermato dall'attrice, il Collegio arbitrale ha debitamente tenuto conto degli interventi extra contratto realizzati dall'appaltatrice, al fine di valutare anche l'imputabilità del ritardo ai fini della determinazione della penale contrattuale¹⁰.
- g) Quanto all'illegittima applicazione di interessi moratori sulle somme riconosciute in favore di CP_2 a titolo di penale, valgono le medesime considerazioni svolte in precedenza: non si versa in ipotesi di errore di fatto, al pari del motivo di impugnazione sub h) e in quanto tale la doglianza è inammissibile: come già precisato nelle premesse di diritto, il lodo irrituale non è impugnabile per *errores in iudicando*, come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'art. 829 c.p.c., neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri.

Il lodo irrituale, inoltre, non è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da

¹⁰ A pag. 23 del lodo si legge: *ancorché non necessariamente alla esecuzione di opere extra contratto consegua l'allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori, non può il Collegio, ignorare che al di là della loro quantificazione economica e del loro rilievo non importante in raffronto all'economia complessiva del contratto, vi è in atti prova della esecuzione di opere extracontrattuali, ossia di opere aggiuntive ordinate dalla committente quantomeno al fine di adeguare i singoli alloggi ad esigenze particolari degli acquirenti.*

E che pare equo riconoscere abbiano determinato uno spostamento dei tempi di esecuzione contrattuali di ulteriori giorni 10, come quantificati dal CTU, ancorché lo abbia fatto muovendo da un dato non certo, ossia sul valore che alle dette opere extracontrattuali è stato attribuito unilateralmente da Pt_1
Sicché, sulla base di queste considerazioni, è opinione del Collegio che il termine finale delle opere fosse scaduto al più tardi il 14/08/2012.

Risultato che si ottiene sommando, ai 360 giorni contrattuali, i diciotto di sospensione disposta dalla D.L. e i dieci giorni che il CTU ha valutato come necessari per le opere extracontrattuali.

quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante (cfr. Cass. n. 13522/2021; Cass. n. 7654/2003; Cass. n. 6830/2014 già citate).

Parimenti inammissibile è quindi la l'ulteriore documentazione depositata nel presente giudizio in sede di II memoria, atteso che la parte – da un lato- lamenta l'erronea o alterata percezione di presupposti di fatto o rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti all'esame del Collegio e- dall'altro- pretende di produrre in questa sede documentazione mai sottoposta al medesimo Collegio.

Sul terzo motivo di impugnazione. Sulla comminata soccombenza legale.

Anche tale doglianza è inammissibile.

Si osserva infatti come tali liquidazioni siano vincolanti solo se accettate da tutte le parti e, d'altra parte, l'attrice non lamenta alcun errore in fatto in cui sarebbero incorsi gli arbitri in tale statuizione.

Come noto, anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n.40/2006, è stato ritenuto inapplicabile al caso di specie il procedimento di liquidazione dei compensi spettanti agli arbitri, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 808^{ter} c.p.c. che ribadisce l'inapplicabilità all'arbitrato irrituale del disposto di cui all'art. 824^{bis} c.p.c., sull'attitudine a produrre gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria (cfr. Cass. n. 13211/2014).

Nell'arbitrato irrituale, infatti, il compenso dovuto agli arbitri viene previsto in ragione del mandato ricevuto dalle parti ed è determinato per ciascun componente: trova applicazione l'art. 1709 c.c. e- trattandosi di avvocati- le tariffe professionali previste dal DM n. 55/2014 s.m.i., restando fermo il diritto a percepire tale compenso anche ove sia in contestazione la validità del lodo stesso (cfr. Cass. n. 15420/2018).

Proprio in ragioni di tali premesse, ove le parti non accettino la richiesta proveniente dagli arbitri, questi ultimi sono tenuti all'introduzione di un ordinario giudizio di merito finalizzato ad ottenere la liquidazione giudiziale dei propri compensi.

Ne consegue l'inammissibilità anche di tale motivo di impugnazione, per difetto di interesse ad agire: *L'art. 814 c.p.c. configura un meccanismo contrattuale di determinazione del compenso spettante agli arbitri, scandito dall'autoliquidazione, effettuata dagli stessi arbitri, avente valore di proposta contrattuale che, per vincolare le parti del giudizio, deve da queste essere accettata e che non è revocabile liberamente dai proponenti, ma rimane ferma sinché, in difetto di accettazione, ad essa succeda la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri, onde acquisire un titolo (non contrattuale ma) giurisdizionale e quindi imperativo ed esecutivo. Ne deriva che, quando non abbia accettato la proposta di liquidazione, la parte non è vincolata al pagamento del compenso per gli arbitri e per il funzionamento del Collegio arbitrale, e non ha, quindi, interesse a ricorrere avverso il capo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio* (cfr. in tal senso Cass. n. 20371/2014; Cass. n. 17034/2008).

In conclusione, l'impugnazione del lodo arbitrale deve essere respinta, presentando in parte profili di inammissibilità e in parte di infondatezza, come precisato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. (medi per le prime due fasi e la fase decisionale, minimi per l'istruttoria meramente documentale) - scaglione indeterminato, complessità media.

P.Q.M.

Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

Respinge le domande svolte da ^{Part} Parte_2

Condanna ^{Part} Parte_2 al pagamento – in favore di [...]

CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in Euro 8.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in La Spezia, in data 9.4.2026

Il Giudice
Maria Grazia Barbuto